



Comune di Carbonara al Ticino

(Provincia di Pavia)

Regolamento per l'istituzione e la tenuta del "Registro delle unioni civili"

Approvato con deliberazione CC n. ²⁴...del... ²⁸⁻¹¹⁻²⁰¹⁶

PREMESSE

Nel prendere atto che la comunità civile è, ormai, caratterizzata dal crescere di legami affettivi non sempre inquadrati nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura, è intendimento del presente regolamento di determinare, entro i limiti dello stesso, il diritto delle coppie di fatto ad una "vita familiare" e ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alle coppie coniugate e promuovere le pari opportunità per le coppie di fatto.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1.** Il comune di Carbonara al Ticino nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
- 2.** Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile una coppia di persone maggiorenni legate da vincoli affettivi, stabilmente coabitanti e residenti nel Comune.
- 3.** Il Comune provvede, attraverso i suoi atti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazioni.
- 4.** Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune assicura alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie unite in matrimonio.
- 5.** Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

Articolo 2 Istituzione registro coppie di fatto

- 1.** E' istituito presso il comune di Carbonara al Ticino il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro verrà tenuto dall'ufficio anagrafe.

Regolamento per l'istituzione e la tenuta del "Registro delle unioni civili" 11

2.L'iscrizione all'elenco può essere chiesta da persone maggiorenni, di cui almeno una residente nel Comune, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi o per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

3.Le iscrizioni all'elenco avvengono sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale.

4.Il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco; la cancellazione si produce anche a richiesta di una o di entrambe le persone interessate.

5. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale attesta l'iscrizione nell'elenco.

Articolo 3 Rilevanza del registro

1.Sino all'eventuale riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 4, e, pertanto, non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

2.Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.